



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Generale dello Sviluppo economico**  
Settore: Faunistico-venatorio, pesca dilettantistica, servizi  
alle imprese agricole.

Prot. N. 0146441/0.90  
da citare nella risposta

Data **21 MAG. 2012**

---

Allegati Risposta al foglio del n.

Oggetto: art. 3, comma 3, DPGR 33/r/2011, parere Avvocatura regionale

A

ASSOCIAZIONI VENATORIE

LORO SEDI

Si trasmette in allegato il parere dell'Avvocatura regionale relativo all'argomento  
indicato in oggetto.


Cordiali saluti

Il Dirigente

Paolo Banti



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale



Direzione Generale  
Avvocatura Regionale

Prot. N. AOO-GRT 141802 / A 10.60  
da citare nella risposta

Data 17 MAG. 2012

Risposta al foglio  
Numero

**Oggetto:** *Parere giuridico sull'interpretazione del concetto di "rappresentatività" contenuto nell'articolo 3, comma 3 del DPGR 33/r/2011 "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3" in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio.*

**Alla Direzione Generale Competitività del sistema regionale  
e sviluppo delle competenze**

Dir. Dott. Paolo Banti

In risposta alla Vostra nota (Prot. n. 0125151 del 03.05.2012), avente ad oggetto la richiesta di parere sull'interpretazione del concetto di "rappresentatività" contenuto nell'articolo 3, comma 3 del DPGR 33/r/2011 in riferimento alla nomina da parte della Provincia dei rappresentanti delle associazioni venatorie in caso di mancato accordo sulle designazioni da parte delle stesse associazioni, si espone quanto segue.

La legge regionale del 12.01.1994, n. 3 "*Recepimento della legge 11.02.1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*", come modificata dalla legge regionale del 03.02.2010, n. 2, prevede all'art. 11, comma 6° che: "*Il comitato di gestione è composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.*" Il comma 11° del menzionato art. 11 rinvia al regolamento regionale l'indicazione dei criteri per l'individuazione ed il funzionamento degli ATC e per la nomina dei comitati di gestione.

Di fatti, l'art. 3 del DPGR 33/r/2011 provvede a dare applicazione alle disposizioni della l.r. 3/94 stabilendo i criteri, fra gli altri, per la composizione del comitato di gestione dell'ATC.

Detto articolo, al comma 1° sancisce che il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre appartenenti a strutture delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

b) tre appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

c) due appartenenti alle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

d) due designati dalla provincia, con il criterio del voto limitato.

Lo stesso articolo 3 prevede, altresì, l'ipotesi in cui non vi sia accordo sulle designazioni da parte delle associazioni; in tal caso, il comma 3° dell'art. 3 prevede espressamente che *"in caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro sessanta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa dalle organizzazioni ed associazioni"*.

Il regolamento in questione, pertanto, per quanto riguarda il caso *de quo*, norma due fattispecie:

- la prima contenuta nel comma 1° lett. b) dell'art. 3 per cui, trovato un accordo, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, designano tre appartenenti a tali associazioni. Una volta designati, la Provincia provvederà alla loro nomina.
- la seconda fattispecie, eventuale in quanto procede solo in caso di mancato accordo sulle designazioni da parte delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, prevede che sia la Provincia a nominare i componenti secondo la rappresentatività espressa dalle organizzazioni ed associazioni.

Per rispondere al quesito, si tratta di esaminare che cosa intenda il regolamento *"secondo la rappresentatività espressa dalle organizzazioni ed associazioni"*.

Se, dunque, da un lato, l'art. 3 comma 1° lett. b) indica espressamente che tre dei dieci membri, che devono comporre il Comitato, devono appartenere ad associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; dall'altro lato, lo stesso art. 3, nel suo comma 3° fa scomparire tale riferimento alla rappresentatività nazionale delle associazioni, ove presenti comunque sul territorio del comprensorio in forma organizzata.

In quest'ultimo caso, il dato normativo non è, dunque, esauriente ed esaustivo in quanto da esso non si riesce a stabilire, in concreto, che tipo di "rappresentatività" devono esprimere associazioni e organizzazioni affinché la Provincia possa provvedere alla nomina dei loro componenti quali membri del Comitato di gestione dell'ATC, nel caso di mancato accordo sulle designazioni.

Un valido sostegno su tale punto controverso si può trovare nella lettura combinata del comma 3° dell'art. 3 del Regolamento integrato con il disposto del comma 6° dell'art. 11 della legge regionale n. 3/94 e successive modifiche, sopra richiamato: dal combinato delle norme citate risulterebbe che la rappresentatività espressa dalle associazioni e dalle organizzazioni altro non è che quella da individuarsi nelle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio.

Considerato che dal combinato disposto dalla legge e dal regolamento non si evince alcun parametro per procedere alla nomina, è necessario integrare la lettera della legge con i criteri tratteggiati dalla giurisprudenza.

Rilevante è la sentenza n. 2875 del TAR Toscana del 4 dicembre 2002, la quale fa proprie anche i principi e criteri menzionati nel parere reso dalla Provincia di Pistoia.

In tale sentenza il TAR si era espresso in un caso analogo a quello che ci occupa sottolineando il fatto che *"Tale normativa, come di frequente succede in casi analoghi, non indica alcun criterio per determinare la "rappresentatività" delle associazioni; anzi, in questo caso non compare per le associazioni venatorie nemmeno la specificazione della "maggiore" rappresentatività in altri casi richiesta (nel comitato de quo essa è prevista per le organizzazioni professionali agricole).*

*In quei casi la giurisprudenza amministrativa si è data carico di integrare il criterio della maggiore rappresentatività con il criterio pluralistico, che sarebbe "codificato dal nostro ordinamento" (Cons. di Stato, VI, n. 1486 del 1997).*

*Altra giurisprudenza (Cons. di Stato, VI, n. 1070 del 1977) ha chiarito che è legittima l'assegnazione di un seggio ad un'associazione minoritaria che sia dotata di una "certa rappresentatività" della categoria, essendosi addirittura affermato che, una volta accertata l'esistenza di una obiettiva consistenza dell'associazione minoritaria che ne evidenzia comunque una capacità rappresentativa, "il principio di partecipazione pluralistica impone che venga riconosciuto il diritto dell'associazione medesima di designare un proprio rappresentante...anche se ciò comporti, nei rapporti fra le varie associazioni, una deroga al principio della potenziale proporzionalità" (Cons. di Stato, VI, n. 159 del 1993), poiché "la misura della rappresentatività e l'intensità del grado di espressività degli interessi non sono da*

*assumere in funzione del solo dato quantitativo, ma anche in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi” (Cons. di Stato, VI, n. 846 del 1989).*

*E' richiesto ovviamente che la P.A., nel procedere a siffatte nomine sulla base delle designazioni ricevute, debba congruamente motivare le proprie scelte alla stregua degli indici di valutazione concretamente reperiti con adeguato procedimento istruttorio (Cons. di Stato, VI, n. 462 del 1995).”*

Il TAR Toscana, inoltre, ha affermato che: *“In un’analoga controversia, questo T.A.R. (sez. I, n. 428 del 1998) ha affermato che le norme del regolamento regionale n. 3/96 non impongono “la nomina dei rappresentanti delle associazioni venatorie secondo un criterio meramente proporzionale rapportato alla rilevanza numerica degli iscritti e territoriale” delle associazioni medesime e ha privilegiato il “criterio di scelta fondato sul principio, di rilievo costituzionale, del pluralismo partecipativo, che si traduce nella necessità di pervenire alla nomina in seno ai Comitati dei designati delle associazioni...secondo l’ordine di importanza rappresentativa di ciascuna e con riguardo all’organizzazione e alla presenza sul territorio...delle medesime, fino a concorrenza dei posti disponibili”.*

Concludendo (e d’accordo con il parere reso dalla Provincia di Pistoia), sulla base di quanto sopra descritto, si ritiene che, in mancanza di accordo, le associazioni venatorie da coinvolgere, ai fini della nomina dei membri del comitato di gestione dell’ATC, saranno quelle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale, qualora presenti in forma organizzata sul territorio.

A ciò si aggiunga che, in applicazione del principio giurisprudenziale di “partecipazione pluralistica”, la scelta della Provincia potrà essere fatta su associazioni che, sia pur rappresentative a livello nazionale, e presenti in forma organizzata sul territorio, non siano necessariamente le più numerose a livello locale.

In ogni caso, la Provincia nel procedere alla nomina dei membri del comitato di gestione, alla luce dei criteri contenuti nella giurisprudenza sopra citata, dovrà congruamente motivare le proprie scelte alla stregua degli indici di valutazione concretamente reperiti con adeguato procedimento istruttorio.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Avv. Silvia Fantappiè

